

**COMUNE
DI MAGNACAVALLLO**

**REGOLAMENTO DI
POLIZIA URBANA**

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 30-07-2026

TITOLO I

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

- Art. 1 Oggetto e finalità del Regolamento
- Art. 2 Definizioni
- Art. 3 Struttura del Regolamento
- Art. 4 Vigilanza e sanzioni(rinvio)

TITOLO II

DISPOSIZIONI IN ORDINE

ALLA SICUREZZA URBANA E INCOLUMITA' PUBBLICA

- Art. 5 Nozione di Sicurezza Urbana
- Art. 6 Profili di sicurezza integrata e cd. "Daspo Urbano"
- Art. 7 Poteri di ordinanza del Sindaco
- Art. 8 Atti contrari alla sicurezza
- Art. 9 Manutenzione di edifici, pertinenze ed aree di pubblico transito
- Art. 10 Accensione di fuochi, polveri e liquidi infiammabili
- Art. 11 Artifici pirotecnici
- Art. 12 Questue e richieste di denaro previa offerta di oggetti e/o servizi
- Art. 13 Prevenzione e controllo di malattie trasmesse da insetti
vettori e in particolare dalla zanzara tigre e similari.

TITOLO III

DISPOSIZIONI IN ORDINE

ALLA QUIETE PUBBLICA E PRIVATA

- Art. 14 Principi generali in tema d'inquinamento acustico.
- Art. 15 Schiamazzi, grida e canti nelle pubbliche vie
- Art. 16 Produzione di odori, gas e vapori modesti

TITOLO IV

DISPOSIZIONI IN ORDINE

AL DECORO E ALL'IGIENE PUBBLICA

- Art. 17 Comportamenti vietati
- Art. 18 Amministrazione e decoro degli edifici
- Art. 19 Manutenzione e uso degli scarichi pubblici e privati
- Art. 20 Strade campestri e pulizia dei fossati
- Art. 21 Verde privato e cura di siepi, alberi e arbusti
- Art. 22 Divieto di campeggio libero e accampamento

TITOLO V

DISPOSIZIONI IN ORDINE

ALLA TUTELA DEGLI ANIMALI E DELLE AREE VERDI

Capo I: Tutela degli animali

- Art. 23 Mantenimento, protezione e benessere degli animali in generale
- Art. 24 Tutela, detenzione e trasporto degli animali domestici
- Art. 25 Divieto di detenzione a catena
- Art. 26 Requisiti dei ricoveri
- Art. 27 Accesso ai giardini, parchi ed aree pubbliche aperte
- Art. 28 Aree e percorsi destinati ai cani (sgambatoio)
- Art. 29 Obbligo di raccolta delle deiezioni
- Art. 30 Tutela della quiete pubblica
- Art. 31 Anagrafe canina, metodi di riconoscimento
- Art. 32 Detenzione e circolazione di altri animali
- Art. 33 Nidificazione dei colombi

Capo II: Tutela delle aree verdi

- Art. 34 Finalità e ambito di applicazione
- Art. 35 Fruibilità degli spazi
- Art. 36 Attività consentite
- Art. 37 Attività vietate
- Art. 38 Divieto di abbandono dei rifiuti
- Art. 39 Circolazione di veicoli
- Art. 40 Aree gioco

TITOLO VI

SISTEMA SANZIONATORIO E NORME FINALI

- Art. 41 Sistema sanzionatorio
- Art. 42 Reiterazioni delle violazioni
- Art. 43 Sanzioni accessorie

TITOLO VII

NORME FINALI

- Art. 44 Rinvio
- Art. 45 Abrogazioni ed entrata in vigore

TITOLO I

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Articolo 1

Oggetto e finalità del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina, nel rispetto dei principi costituzionali e generali dell'ordinamento giuridico, e in armonia con le finalità Statutarie dell'Ente, l'insieme delle misure volte ad assicurare la pacifica e serena convivenza civile, prevenendo gli illeciti che possano recare danni o pregiudizi alle persone e regolando il comportamento e le attività dei cittadini all'interno del territorio comunale. Esso è espressione della funzione di polizia amministrativa locale riconosciuta al Comune dall'art. 158, comma 2, del D. Lgs. n. 112 del 31/03/1998, e applica altresì le disposizioni contenute nell'art. 50, comma 7-ter, del Testo Unico Enti Locali, dell'art. 9, comma 3 del D.L. 14/2017 (cd. "Decreto Minniti"), convertito con L. 48/2017, nonché dall'art. 13-bis del D.L. 113/2018 (cd. "Decreto Salvini"), convertito con L. 132/2018.

2. Nello specifico, e in ossequio al contenuto di cui alle linee guida dell'ANCI adottate nella Conferenza Stato città ed autonomie locali del 26.07.2018, la sicurezza urbana si pone come obiettivi:

- a) la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di criminalità diffusa e predatoria, in particolare a vantaggio delle zone maggiormente interessate da fenomeni di degrado;
- b) la promozione e la tutela della legalità e la dissuasione di ogni condotta illecita, nonché la prevenzione dei fenomeni di degrado;
- c) la promozione del rispetto del decoro urbano;
- d) la promozione dell'inclusione della protezione e della solidarietà sociale;
- e) l'individuazione di specifici obiettivi per l'incremento dei servizi di controllo del territorio e per la sua valorizzazione.

3. Il Regolamento di Polizia Urbana si applica su tutto il territorio comunale e nei confronti di ogni persona, fisica o giuridica, che a qualsiasi titolo si trovi sul territorio stesso.

4. Quando negli articoli successivi ricorre il termine "Regolamento" senza alcuna specificazione, con esso deve intendersi il Regolamento di Polizia Urbana.

Articolo 2

Definizioni

1. Per "luogo pubblico" o "suolo pubblico" s'intende qualificare, in genere, i luoghi e il suolo appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, nonché le aree di proprietà privata soggette a servitù di pubblico passaggio ed ogni altra area di qualunque natura destinata, anche temporaneamente, all'uso collettivo. Esso ricomprende, a titolo esemplificativo e non esaustivo, strade o piazze, giardini e spazi verdi, nonché manufatti o altri elementi di arredo urbano.

2. Per “bene pubblico” o “pubblica proprietà” s'intende qualsiasi elemento, di natura mobiliare o immobiliare, appartenente al demanio o al patrimonio indisponibile, destinato a svolgere una preminente funzione di pubblica utilità. Esso ricomprende, a titolo esemplificativo, edifici o veicoli di servizio alla pubblica amministrazione.

3. Per “fruizione” di beni comuni si intende il libero e generalizzato uso dei medesimi da parte di tutti i cittadini, senza limitazioni e/o preclusioni, nel rispetto dei principi di legge. Essa non comporta, generalmente, il rilascio di autorizzazioni o concessioni.

4. Per “utilizzo” di beni comuni s'intende l'uso particolare che di essa venga fatto, in via esclusiva, per l'esercizio di norma temporaneo di attività lecite, anche di carattere privato. Essa è sempre subordinata a preventiva autorizzazione o concessione.

Articolo 3

Struttura del Regolamento

1. Il presente Regolamento, per le finalità suddette, contiene norme in materia di:

- a) Sicurezza urbana e Incolumità Pubblica (Titolo II°);
- b) Tutela della quiete pubblica e privata (Titolo III°);
- c) Convivenza civile, igiene e pubblico decoro (Titolo IV°);
- d) Disciplina del Verde Pubblico (Titolo V°);
- e) Sistema sanzionatorio e Norme finali (Titolo VI°).

Articolo 4

Vigilanza e sanzioni

(rinvio)

1. I controlli nelle diverse materie sono effettuati dagli ufficiali e dagli agenti di polizia giudiziaria di cui all'art. 57 c.p.p. e s.m.i. L'accertamento delle violazioni amministrative è eseguito nel rispetto delle norme previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689 e s.m.i.

2. Nell'esercizio delle proprie funzioni il personale operante potrà, nel rispetto di quanto previsto dalla legge, assumere informazioni, procedere a ispezioni di cose e luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici descrittivi e a ogni altra operazione tecnica si riveli necessaria o utile all'accertamento di violazioni amministrative, e all'individuazione dei loro presunti responsabili.

3. Qualora si renda necessario, per ragioni di competenza o per esigenze di carattere tecnico, richiedere l'intervento di altri Organi o Uffici operanti sul territorio (Regione, Province, A.T.S., A.R.P.A., V.V.F. e altri), gli agenti intervenuti redigeranno specifica relazione da inoltrarsi ai diversi soggetti interessati.

4. Nell'eventualità infine in cui il fatto addebitato ipotizzi la commissione di reato, dell'attività compiuta dovrà essere tempestivamente informata la competente Procura della Repubblica.

5. Per maggiori dettagli in ordine a sanzioni e relativi procedimenti, si rinvia espressamente a quanto previsto nella sezione dedicata.

TITOLO II

DISPOSIZIONI IN ORDINE

ALLA SICUREZZA URBANA E INCOLUMITA' PUBBLICA

Articolo 5

Nozione di Sicurezza Urbana

1. La sicurezza urbana è intesa come il bene pubblico che afferisce alla vivibilità e al decoro della città, garantito da una cultura che ritiene inviolabili i diritti e il benessere delle persone e che tutela l'integrità delle cose, in particolare di quelle pubbliche, e da norme che regolano i comportamenti e hanno la finalità di migliorare la qualità della vita, la convivenza civile e la coesione sociale. Sono oggetto di tutela, in quest'ambito, i diritti individuali, tra i quali: l'incolumità delle persone, la libertà di accesso e la fruizione degli spazi pubblici.

2. Al fine di garantire la sicurezza urbana sono intraprese azioni volte a eliminare:

- a) le situazioni urbane di degrado o di isolamento che favoriscono l'insorgere di fenomeni criminosi, quali lo spaccio di stupefacenti, lo sfruttamento della prostituzione, l'accattonaggio attuato anche con impiego di minori e disabili e i fenomeni di violenza legati anche all'abuso di alcool;
- b) le situazioni in cui si verificano comportamenti quali il danneggiamento del patrimonio pubblico e privato o che ne impediscono la fruibilità e determinano lo scadimento della qualità urbana;
- c) l'incuria, il degrado e l'occupazione abusiva di immobili tali da favorire le situazioni indicate ai punti a) e b);
- d) le situazioni che costituiscono intralcio alla pubblica viabilità o che alterano il decoro urbano, in particolare quelle di abusivismo commerciale e di illecita occupazione di suolo pubblico;
- e) i comportamenti che possono offendere la pubblica decenza anche per le modalità con cui si manifestano, ovvero turbano il libero utilizzo degli spazi pubblici o la fruizione cui sono destinati o che rendono difficoltoso, o pericoloso l'accesso ad essi, quali ad esempio, la prostituzione su strada o l'accattonaggio molesto.

3. Il Comune di Magnacavallo salvaguarda la sicurezza dei cittadini e la convivenza civile, favorendo l'inclusione sociale, promuovendo il controllo sociale del territorio garantendo la più ampia e diffusa partecipazione dei cittadini alla vita della città. A tal fine si intendono promuovere e sostenere le iniziative di "Controllo del vicinato", per favorire lo sviluppo della cultura della prevenzione e segnalazione alla polizia locale e alle forze di polizia dello Stato, ciascuna per le proprie competenze e attribuzioni, frutto della collaborazione fra gruppi di abitanti di vie o quartieri della città.

Articolo 6

Profili di Sicurezza Integrata e cd. "Daspo Urbano"

1. Il Comune di Magnacavallo, in base ai principi di adeguatezza, leale collaborazione e sussidiarietà, persegue livelli di sicurezza integrata con tutti gli altri livelli di governo territoriale così come previsto dall'art. 1, comma 2, del D.L. 20 febbraio 2017, n. 14 (convertito con modificazioni dalle Legge 18 aprile 2017, n. 48), nonché dal D.L. 113/2018, (conv. con L. nr 132/2018).

2. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 9, comma 3" del D.L. nr. 14/2017, (convertito con modificazione dalla L. 48/2017) sono individuate le seguenti aree alle quali si applicano le disposizioni di cui ai commi 1 ° e 2 del medesimo articolo (cd. "Daspo Urbano"):

- a. Scuole, plessi scolastici e oratori (entro 100 metri dal perimetro di pertinenza);
- b. Parchi e giardini comunali, o comunque aperti al pubblico, e aree cani;
- c. Fermate autobus;
- d. Edifici istituzionali e luoghi di culto, compresi i cimiteri;
- e. Piscine, palestre e circoli sportivi;
- f. Sedi Associative;

3. Ferme restando le disposizioni contenute nelle leggi statali e regionali, nonché le attribuzioni spettanti agli organi dello Stato in materia di ordine pubblico e sicurezza, è fatto divieto a chiunque, col proprio comportamento, di causare pericolo per l'incolumità delle persone, per le loro attività o la loro libera e tranquilla circolazione, o renderle vittima di molestie.

Articolo 7

Poteri di ordinanza del Sindaco

1. Il Sindaco, quale rappresentante della comunità locale, può adottare ordinanze dirette a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana; in particolare, per tutelare la tranquillità e il riposo dei residenti, anche con interventi in materia di orari di vendita e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche.

2. Per la tutela della tranquillità e del riposo dei residenti in determinate aree urbane interessate da notevole afflusso di persone, anche in relazione allo svolgimento di specifici eventi, il Sindaco può disporre con ordinanza non contingibile e urgente e per un periodo comunque non superiore a 60 giorni, limitazioni in materia di orari di vendita e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche.

3. Il Sindaco, quale Ufficiale del Governo ex art. 54 T.U. Enti locali, può adottare ordinanze contingibili e urgenti dirette a prevenire e contrastare le situazioni che favoriscono l'insorgere di fenomeni criminosi o di illegalità, quali lo spaccio di stupefacenti, lo sfruttamento della prostituzione, l'accattonaggio con impiego di minori e disabili, o fenomeni di abusivismo, quale l'illecita occupazione di spazi pubblici, o di violenza, anche legati all'abuso di alcool o all'uso di sostanze stupefacenti.

Articolo 8

Atti contrari alla sicurezza della persona

1. È vietato sedersi o sdraiarsi sulla carreggiata stradale o nelle piazze, sotto i portici, sui monumenti o loro basamenti, sulle soglie di edifici pubblici, di chiese, di attività commerciali e di abitazioni private quando ciò costituisca intralcio o pericolo alla circolazione pedonale e/o dei veicoli.

2. È parimenti vietato, in qualsiasi circostanza, salire, arrampicarsi, legarsi o incatenarsi a edifici, monumenti, fontane, pali della pubblica illuminazione, arredi, segnaletica, cancellate, inferriate, muri di cinta e simili, ed altri beni pubblici.

3. È inoltre vietato trasportare strumenti e oggetti pericolosi come falci, scuri, coltelli e altri strumenti da taglio, vetri, ferri acuminati e simili che non siano opportunamente protetti o smontati al fine di impedire pericolo a cose o persone. Gli oggetti rigidi come aste, tubi, scale e simili che superano la lunghezza di metri 3,00 non possono essere trasportati da una sola persona. L'uso dei cd. “*offendicula*” a tutela della privata proprietà è consentito, a condizione che gli strumenti siano saldamente ancorati ai manufatti, non vi siano pericoli e/o pregiudizi per i terzi, nonché risultino visibili dalla pubblica strada.

4. Salvo pregiudizio dell'eventuale azione penale, qualora il fatto rappresenti ipotesi di reato, chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa di una somma da euro 75,00 a euro 450,00 (pagamento in misura ridotta pari a euro 150,00).

Articolo 9

Manutenzione di edifici, pertinenze ed aree di pubblico transito

1. Ogni edificio con le proprie pertinenze come tetti, cornicioni, recinzioni, camini, balconate e simili, e ogni altro accessorio, dovrà essere tenuto in buono stato di conservazione in modo da evitare qualsiasi caduta di tegole, pietre, lastre o altro materiale qualunque, nonché di evitare stati o situazioni di pericolosità per le persone.

2. Tali accessori, in caso di guasti e rotture, dovranno essere prontamente riparati o sostituiti.

3. Gli oggetti di ornamento mobili, come vasi da fiori e piante, gabbie da uccelli, sostegni per ombrelloni e tende da sole, ecc. posti sulle finestre e sui balconi devono essere assicurati, in modo da evitare cadute che possano causare pericolo o danno a persone o cose.

4. Qualunque guasto o rottura che si verifichi sul pavimento, griglie o telai dei portici o marciapiedi di proprietà privata soggetta a servitù di pubblico passaggio, deve essere prontamente riparato a cura e spese del proprietario, il quale deve comunque provvedere ad una adeguata segnalazione, del guasto o della rottura, alla cittadinanza ed all'Amministrazione comunale.

5. Uguale obbligo è fatto ai proprietari od utilizzatori di griglie, telai, botole e simili esistenti sul suolo pubblico o aperto al pubblico.

6. Qualora un edificio o parte di esso minacci rovina, creando pericolo per la pubblica sicurezza ovvero si presti a occupazioni abusive o possa comunque costituire teatro di operazioni illegali - il Comune con ordinanza impartirà al proprietario, le disposizioni opportune affinché vengano adottate immediatamente le misure di sicurezza necessarie, prescrivendo inoltre le opere di riparazione e/o di manutenzione da eseguirsi. Se il proprietario non si attiverà spontaneamente ad eseguire quanto prescritto nei termini stabiliti, il Comune provvederà d'ufficio a fare eseguire gli ordini relativi, a spese degli interessati, da riscuotersi nelle forme e con i privilegi previsti dalle leggi, senza pregiudizio per l'azione penale qualora il fatto costituisca reato.

7. Salvo pregiudizio dell'eventuale azione penale, qualora il fatto rappresenti ipotesi di reato, chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa di una somma da euro 75,00 a euro 450,00 (pagamento in misura ridotta pari a euro 150,00).

Articolo 10

Accensione di fuochi, polveri e liquidi infiammabili

1. È vietato l'incendio di rifiuti sia in area pubblica sia privata nonché la combustione all'aperto di sostanze varie, anche scarti di lavorazione e sterpaglie e qualsiasi altro materiale, anche se ciò avvenga in fusti metallici o circoscritto in contenitori. È consentita l'attività di raggruppamento e abbruciamento di piccoli cumuli di residui vegetali (comunque non superiori a 3 metri cubi per ettaro), che costituiscono la normale pratica agricola prevista dall'art. 182 comma 6 bis del D. Lgs. n. 152/06, ad eccezione del periodo dal 1° ottobre al 31 marzo, come da delibera regionale in materia.

2. È parimenti vietato compiere atti o detenere nelle abitazioni, nelle pertinenze e nelle autorimesse sostanze infiammabili, compresi, anche in luogo aperto, ammassi di residui di imballaggio, stracci, legname e simili che, per quantità o qualità, possano costituire pericolo d'incendio anche per edifici o aree private, fatte salve le norme in materia di prevenzione incendi.

3. È altresì vietato, nei casi non consentiti dalla legge, provocare emissioni di gas, vapori, odori e fumi o dispersione di polveri atti a cagionare molestie alle persone.

4. Salvo pregiudizio dell'eventuale azione penale, qualora il fatto rappresenti ipotesi di reato, chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa di una somma da euro 75,00 a euro 450,00 (pagamento in misura ridotta pari a euro 150,00), nonché alla cessazione immediata delle attività oggetto di sanzione.

Articolo 11

Artifici pirotecnici

1. L'impiego di artifici pirotecnici è disciplinato dall'art. 57 del T.U.L.P.S.; in occasione del lancio delle cd. "lanterne cinesi", sarà obbligatorio munirsi del preventivo nulla osta dell'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (E.N.A.C.) come attualmente previsto da specifiche direttive del Ministero dell'interno (parere nr. 557/PAS/U/021252/XV/H/MASS-39 del 06.12.2012).

2. Fuori dai casi sopra previsti, l'impiego degli artifici pirotecnici tradizionalmente impiegati durante le festività di Natale e fine anno, è ammesso solo nelle aree private, a condizione che gli stessi siano totalmente conformi alla normativa di settore e senza mettere a rischio, attraverso il loro utilizzo, la sicurezza fisica delle persone nonché il benessere degli animali o l'integrità di beni pubblici e privati.

3. Eventuali ed ulteriori deroghe possono essere concesse dall'Amministrazione comunale.

4. Salvo pregiudizio dell'eventuale azione penale, qualora il fatto rappresenti ipotesi di reato, chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa di una somma da euro 75,00 a euro 450,00 (pagamento in misura ridotta pari a euro 150,00), nonché alla cessazione immediata delle attività oggetto di sanzione e sequestro amministrativo ai fini della confisca dei combustibili o artifici.

Articolo 12

Questue e richieste di denaro previa offerta di oggetti e/o servizi

1. Fermo restando le disposizioni contenute nelle leggi statali e regionali, al fine di garantire l'integrità fisica delle persone, le loro attività e la loro libera e tranquilla circolazione, senza timore o turbativa nel loro svolgimento, nei luoghi pubblici, aperti al pubblico o destinati alla fruizione collettiva, è fatto divieto di:

a) bivaccare, anche in ore diurne, utilizzando gli spazi pubblici impropriamente o come luoghi di propria dimora, anche occasionale o temporanea;

c) avere atteggiamenti e comportamenti pericolosi o molesti nei confronti di altri soggetti, nelle strade e aree pubbliche o ad uso pubblico, recando intralcio o pericolo al flusso pedonale o veicolare, quali sdraiarsi, sedersi, inginocchiarsi per terra sul marciapiede o avvicinarsi ai veicoli in circolazione vendendo merci o offrendo servizi di lavaggio di vetri o di altre parti, ovvero causando molestie alle persone mediante richieste di danaro o offerte di oggetti effettuate in modo insistente.

2. Al fine di contrastare i fenomeni criminosi di sfruttamento e tratta degli esseri umani, ridurre il senso di insicurezza e allarme sociale generato dal fenomeno della prostituzione su strada, nonché favorire la convivenza civile e la coesione sociale, garantendo nel contempo la sicurezza della circolazione, è vietato:

- a) su tutto il territorio comunale, a bordo di veicoli, fermarsi e domandare o concordare prestazioni sessuali con soggetti che esercitano la prostituzione su strada, ovvero con soggetti che per l'atteggiamento, o per le modalità di comportamento, manifestano di esercitare tale attività, recando intralcio o pericolo al flusso veicolare;
- b) sulle strade, nelle aree pubbliche e aperte al pubblico dell'intero territorio comunale, è vietato assumere comportamenti che, finalizzati ad esercitare la prostituzione, risultano pericolosi per la circolazione stradale in quanto idonei e finalizzati a distrarre i conducenti dei veicoli, fermare o rallentare gli stessi; è altresì vietato assumere comportamenti che, per le medesime finalità, turbano il libero utilizzo degli spazi pubblici e la fruizione cui sono destinati.

3. Salvo pregiudizio dell'eventuale azione penale, qualora il fatto rappresenti ipotesi di reato, chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa di una somma da euro 75,00 a euro 450,00 (pagamento in misura ridotta pari a euro 150,00), nonché l'applicazione della sanzione accessoria della cessazione immediata delle attività oggetto di sanzione con sequestro dei proventi e delle attrezzature utilizzate per lo svolgimento delle medesime.

Articolo 13

Prevenzione e controllo di malattie trasmesse da insetti vettori e in particolare dalla zanzara tigre e similari

1. Nel periodo compreso tra il 1° giugno e il 31 ottobre di ogni annualità (salvo differenti tempistiche, pervenute dalle Autorità competenti), i soggetti gestori, responsabili, o coloro che comunque ne abbiano l'effettiva disponibilità, di aree strutturate con sistemi di raccolta delle acque meteoriche (privati cittadini, amministratori condominiali, società che gestiscono le aree di centri commerciali, gestori di multisale cinematografiche, ecc.), sono obbligati a:

- a) evitare l'abbandono definitivo o temporaneo negli spazi aperti pubblici e privati (compresi terrazzi, balconi e lastrici solari) di contenitori di qualsiasi natura e dimensione nei quali possa raccogliersi acqua piovana ed evitare qualsiasi raccolta d'acqua stagnante anche temporanea;
- b) procedere, ove si tratti di contenitori non abbandonati bensì sotto il controllo di chi ne ha la proprietà o l'uso effettivo, allo svuotamento dell'eventuale acqua in essi contenuta e alla loro sistemazione in modo da evitare accumuli idrici a seguito di pioggia (in alternativa: procedere alla loro chiusura mediante rete zanzariera o coperchio a tenuta o allo svuotamento giornaliero con divieto di immissione dell'acqua nei tombini). Non si

applicano tali prescrizioni alle ovitrappole inserite nel sistema regionale di monitoraggio dell'infestazione;

- c) trattare l'acqua presente in tombini, griglie di scarico, pozzetti di raccolta delle acque meteoriche presenti negli spazi di proprietà privata ricorrendo a prodotti di sicura efficacia larvicida. La periodicità dei trattamenti deve essere congruente alla tipologia del prodotto usato secondo [e indicazioni riportate in etichetta; il trattamento deve essere comunque effettuato dopo ogni pioggia. In alternativa, procedere alla chiusura degli stessi tombini, griglie di scarico, pozzetti di raccolta delle acque meteoriche con rete zanzariera che deve essere opportunamente mantenuta in condizioni di integrità;
- d) tenere i sottovasi (di casa e quelli di proprietà che si trovano al cimitero) senza ristagni di acqua e nel caso mettere del ciottolato o dei prodotti larvicida, al fine di evitare la proliferazione delle larve di zanzara.
- e) tenere sgombri i cortili e le aree aperte da erbacce, sterpi e rifiuti di ogni genere, (al fine d'impedire lo scarico di immondizie e di altri rifiuti) sistemandoli comunque in modo da evitare il ristagno delle acque meteoriche.
- f) provvedere nei cortili e nei terreni scoperti (aree incolte o improduttive) dei centri abitati e nelle aree ad essi confinanti, alla rimozione delle sterpaglie, mantenendo i terreni in adeguate condizioni di manutenzione e decoro al fine di evitare il proliferare di animali sgraditi o portatori di malattie.

2. Nel medesimo periodo di cui al comma precedente, i soggetti gestori di depositi, anche temporanei, di copertoni per attività di riparazione, rigenerazione e vendita e ai detentori di copertoni in generale, sono obbligati a:

- a) stoccare i copertoni, dopo averli svuotati di eventuali raccolte d'acqua al loro interno, al coperto o in containers dotati di coperchio o, se all'aperto, proteggerli con teli impermeabili in modo da evitare raccolte d'acqua sui teli stessi;
- b) svuotare i copertoni da eventuali residui di acqua accidentalmente rimasta a loro interno, prima di consegnarli alle imprese di smaltimento, di rigenerazione e di commercializzazione.

3. Infine, nel medesimo periodo di cui ai commi precedenti, tutti i conduttori di orti e giardini, sono obbligati a:

- a) eseguire l'annaffiatura diretta, tramite pompa o con contenitore da riempire di volta in volta e da svuotare completamente dopo l'uso;
- b) sistemare tutti i contenitori e altri materiali (es. teli di plastica) in modo da evitare la formazione di raccolte d'acqua in caso di pioggia;
- c) chiudere con coperchi a tenuta o con rete zanzariera fissata e ben tesa gli eventuali serbatoi d'acqua.

4. Salvo pregiudizio dell'eventuale azione penale, qualora il fatto rappresenti ipotesi di reato, chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa di una somma da euro 50,00 a euro 450,00 (pagamento in misura ridotta pari a euro 150,00).

TITOLO III

DISPOSIZIONI IN ORDINE ALLA QUIETE PUBBLICA E PRIVATA

Articolo 14

Principi generali in tema di inquinamento acustico

1. Il Comune tutela e assicura la quiete e la tranquillità delle persone quale presupposto della qualità della vita in città.
2. Si applicano le norme previste dal piano di zonizzazione acustica vigente.

Articolo 15

Schiamazzi, grida e canti nelle pubbliche vie

1. Salvo ricorrenze religiose e festività civili, ovvero in occasione di eventi debitamente autorizzati dall'Amministrazione comunale, sono vietate le grida, gli schiamazzi ed i canti nelle vie e piazze, tanto di giorno che di notte, nonché le grida all'interno dei locali pubblici.
2. Salvo pregiudizio dell'eventuale azione penale, qualora il fatto rappresenti ipotesi di reato, chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa di una somma da euro 50,00 a euro 350,00 (pagamento in misura ridotta pari a euro 100,00), nonché alla cessazione immediata delle attività oggetto di sanzione.

Articolo 16

Produzione di odori, gas, vapori modesti

1. Salvo specifiche esigenze tecniche (pulizia di fosse biologiche o concimazione dei campi e simili), e nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia, è vietata la produzione e diffusione entro il perimetro urbano di odori, gas, vapori che risultino nauseanti per la comunità.
2. Salvo pregiudizio dell'eventuale azione penale, qualora il fatto rappresenti ipotesi di reato, chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa di una somma da euro 50,00 a euro 350,00 (pagamento in misura ridotta pari a euro 100,00), nonché alla cessazione immediata delle attività oggetto di sanzione.

TITOLO IV
DISPOSIZIONI IN ORDINE
AL DECORO PUBBLICO

Articolo 17

Comportamenti vietati

1. A tutela del pubblico decoro, e della sicurezza pubblica, nei luoghi pubblici è vietato:
 - a) manomettere o in qualsiasi modo danneggiare il suolo pubblico o di uso pubblico, le attrezzature o gli impianti su di esso o sotto di esso installati, salvo che per interventi di manutenzione eseguiti, nel rispetto delle norme in proposito, da soggetti a tale scopo autorizzati;
 - b) imbrattare con scritte e disegni o danneggiare monumenti, edifici pubblici, facciate o porte, di edifici privati;
 - c) rimuovere, manomettere, imbrattare o fare uso improprio di sedili, panchine, fontanelle, attrezzi per giochi, barriere, segnaletica stradale, cartelli recanti indicazioni di pubblico interesse, dissuasori di traffico e sosta e altri elementi d'arredo o manufatti destinati a pubblici servizi o comunque a pubblica utilità;
 - d) collocare, affiggere o appendere alcunché su beni pubblici e, ove non si sia autorizzati, sulle altrui proprietà;
 - e) praticare giochi di qualsivoglia genere sulle strade pubbliche o aperte al pubblico transito, compresi i marciapiedi e i portici, quando possono arrecare intralcio o disturbo, ovvero costituire pericolo per sé o per gli altri o procurare danni;
 - f) utilizzare gli arredi urbani (ad eccezione delle aree appositamente attrezzate e/o specificamente destinate) per compiere evoluzioni con attrezzature quali pattini, *skateboard* e similari;
 - g) nelle strade, piazze o spazi pubblici o comunque aperti al pubblico, nonché nei locali aperti su di essi il gettito di opuscoli, foglietti, volantini ed altri oggetti, ovvero effettuare il volantinaggio mediante apposizione di volantini e/o fogli di qualsiasi genere sulle auto in sosta;
 - h) utilizzare bici e monopattini elettrici sotto i portici o sui marciapiedi o durante lo svolgersi di manifestazioni o del mercato settimanale. Le regole che disciplinano l'utilizzo di questi velocipedi sono quelle del Codice della Strada.
 - l) espletare in luogo pubblico o aperto al pubblico esigenze corporali.
 - m) bagnare il suolo pubblico con acqua sporca o altri liquidi che possono imbrattare o insudiciare anche in conseguenza al lavaggio dei veicoli oppure in tempo di gelo

ponendo a rischio la sicurezza di cose e/o persone;

- n) utilizzare l'acqua delle fontanelle pubbliche per uso che non sia strettamente connesso al consumo personale sul posto, o effettuare il lavaggio di animali, indumenti e simili;
- o) lavarsi integralmente nelle vasche o nelle fontane pubbliche;
- p) effettuare su area pubblica o soggetta al pubblico passaggio qualsiasi mestiere o attività, professionale o non, come riparare veicoli, riparare mobili, verniciare oggetti, spaccare legna o compiere altre attività simili, senza specifica autorizzazione.
- q) esporre i rifiuti contenuti negli appositi contenitori, giorni prima della raccolta "porta a porta" che avviene direttamente davanti alla propria abitazione/azienda. I rifiuti dovranno essere esposti assolutamente dopo le ore 19:30 del giorno precedente alla raccolta stessa.

2. Salvo pregiudizio dell'eventuale azione penale, qualora il fatto rappresenti ipotesi di reato, chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa di una somma da euro 50,00 a euro 350,00 (pagamento in misura ridotta pari al doppio del minimo, euro 100,00), nonché all'interruzione immediata dall'attività illecita nonché alla corresponsione delle spese necessarie per l'eventuale ripristino dello stato dei luoghi, e/o riparazione delle opere danneggiate.

Articolo 18

Amministrazione e decoro degli edifici

1. I proprietari e/o conduttori di immobili a destinazione commerciale con vetrine che affacciano su piazze, vie pubbliche o di pubblico passaggio devono mantenere in buono stato di conservazione e in condizioni di decoro le vetrine stesse, le insegne, i serramenti, le tende esterne e interne, i vasi ornamentali e tutto ciò che sia esposto alla pubblica vista.

Questo vale anche per locali sfitti o temporaneamente non utilizzati.

2. È vietato scuotere, spolverare e battere sul suolo pubblico, dai balconi e dalle finestre prospicienti le vie e le piazze pubbliche, tappeti, stuoie, panni, materassi, biancheria e altro.

3. Salvo pregiudizio dell'eventuale azione penale, qualora il fatto rappresenti ipotesi di reato, chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa di una somma da euro 50,00 a euro 350,00 (pagamento in misura ridotta pari al doppio del minimo, euro 100,00).

Articolo 19

manutenzione uso degli scarichi pubblici e privati

1. È vietato otturare gli scarichi pubblici o immettervi oggetti che possano essere causa di intasamento, nonché introdurre spazzature nelle caditoie destinate allo scolo delle acque.
2. I proprietari degli edifici, devono procedere alla manutenzione e al buon funzionamento dei tubi di scarico delle acque, al fine di evitare qualsiasi intasamento degli scarichi pubblici o dispersione sul suolo pubblico.
3. Salvo pregiudizio dell'eventuale azione penale, qualora il fatto rappresenti ipotesi di reato, chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa di una somma da euro 50,00 a euro 350,00 (pagamento in misura ridotta pari al doppio del minimo, euro 100,00).

Articolo 20

Strade campestri e pulizia dei fossati

1. Le strade campestri devono essere mantenute, dai proprietari e dagli affittuari dei fondi confinanti, in perfetta efficienza; le stesse devono essere mantenute libere da ogni ostacolo.
2. I proprietari, gli affittuari, i frontisti e tutti coloro che hanno un diritto reale di godimento sui terreni devono mantenere in condizioni di funzionalità ed efficienza.
3. È vietato gettare o lasciare cadere nei corsi d'acqua oggetti o liquidi, salvo le immissioni autorizzate.
4. Salvo pregiudizio dell'eventuale azione penale, qualora il fatto rappresenti ipotesi di reato, chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa di una somma da euro 50,00 a euro 350,00 (pagamento in misura ridotta pari al doppio del minimo, euro 100,00).

Articolo 21

Verde privato e cura di siepi, alberi e arbusti

1. Quando nei fondi o comunque nelle proprietà private, compresi condomini, situati in fregio od in prossimità di strade aperte al pubblico transito veicolare o pedonale, sono presenti alberi i cui rami si protendono sulla sede stradale, i proprietari hanno l'obbligo di provvedere alla costante regolarizzazione di fronde e rami in modo che sia sempre evitata ogni situazione compromissiva della circolazione, tanto dei veicoli quanto dei pedoni.
2. In particolare devono opportunamente regolare le siepi e tagliare i rami degli alberi che si protendono sulla carreggiata stradale.
3. È fatto obbligo ai proprietari di rimuovere tempestivamente le ramaglie o quant'altro sia caduto sulla sede stradale.
4. I proprietari privati di aree verdi hanno l'obbligo di mantenerle in condizioni tali da non creare pericolo igienico. Tutti i terreni, di pertinenza di abitazioni e non, dovranno pertanto essere tenuti in condizioni accettabili, in modo da non essere ricettacolo di animali quali ratti e rettili, ed al fine di evitare immagini di degrado urbano. Dovranno essere in particolare evitati accumuli di rifiuti e ramaglie e dovrà essere assicurato un regolare sfalcio dell'erba.
5. Ai proprietari o amministratori degli immobili e/o dei terreni stessi è fatto obbligo di provvedere all'eliminazione dell'erba lungo tutto il fronte dello stabile e lungo i relativi muri di cinta per tutta la loro lunghezza ed altezza.
6. Salvo pregiudizio dell'eventuale azione penale, qualora il fatto rappresenti ipotesi di reato, chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 ad euro 500,00 così come disposta dall'art. 7 bis del D. Lgs 267/2000. Ai sensi dell'art. 16 comma 2 della L. 689/81 con Delibera di Giunta Comunale è possibile stabilire un diverso importo del pagamento in misura ridotta. In caso di inottemperanza agli obblighi previsti, nel verbale di accertamento della violazione e correlata sanzione pecuniaria, verrà emesso l'invito a provvedere al ripristino dei luoghi entro 10 (dieci) giorni dalla data della contestazione ovvero notificazione del verbale. Trascorso inutilmente tale termine, verrà emessa formale ordinanza per il ripristino dei luoghi, delle condizioni igieniche ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale si procederà all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati, al recupero delle somme anticipate.

Articolo 22

Divieto di campeggio libero e di accampamento

1. Sulla sede stradale, nelle piazze, nei parcheggi, nelle altre aree di uso pubblico e fuori dalle aree appositamente attrezzate è vietata l'effettuazione di qualsiasi specie di campeggio con tende, roulotte, campers o con ogni altra forma di accampamento, fatte salve particolari situazioni rilevanti per la comunità che dovranno essere valutate, di volta in volta, e autorizzate dall'Amministrazione comunale.

2. È inoltre vietato ai possessori di veicoli attrezzati con serbatoi di recupero delle acque chiare e luride, in transito o durante la sosta nel territorio del Comune, di effettuare lo scarico di dette acque fuori dalle aree appositamente attrezzate.

3. Con apposito provvedimento possono essere attivati campi di sosta temporanei per motivate esigenze e per situazioni di emergenza.

4. Salvo pregiudizio dell'eventuale azione penale, qualora il fatto rappresenti ipotesi di reato, chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa di una somma da euro 50,00 a euro 350,00 (pagamento in misura ridotta pari al doppio del minimo, euro 100,00), e - in caso di mancata ottemperanza all'ordine ricevuto - deferimento ai sensi dell'art. 650 c.p.

TITOLO V
DISPOSIZIONI IN ORDINE
ALLA TUTELA DEGLI ANIMALI E DELLE AREE VERDI

Capo I

Tutela degli animali

Articolo 23

Contenimento, protezione e benessere degli animali in generale

1. Il Comune di Magnacavallo individua nella tutela dei diritti degli animali uno strumento finalizzato al rispetto ed alla tolleranza verso tutti gli esseri viventi ed in particolare verso le specie più deboli. Chi tiene un animale dovrà assicurare la sua buona tenuta, averne cura e rispettare tutte le norme dettate per la sua tutela ed il suo benessere. In particolare, gli animali di proprietà e quelli a qualsiasi titolo custoditi dovranno essere mantenuti in idonee condizioni igienico-sanitaria ed alimentati secondo la specie, la razza, l'età e le condizioni di salute; dovranno essere inoltre fatti visitare e curare da medici veterinari ogni qualvolta il loro stato di salute lo renda necessario.

2. È vietato provocare agli animali violenze fisiche e/o comportamentali, percosse, utilizzo di mezzi dolorosi, costrizioni fisiche in ambienti inadatti, angusti o poveri di stimoli che impediscono all'animale di manifestare i comportamenti tipici della specie. Sono inoltre vietati l'acquisto e/o l'utilizzo di collari a stimolo elettrico nonché l'utilizzo di "trasportini" che non consentano un minimo di agio per il movimento dell'animale.

3. È in ogni caso vietato possedere o detenere animali in numero o condizioni tali da causare problemi di natura igienico-sanitaria, odori sgradevoli da recare pregiudizio agli animali stessi o alle persone, nonché disturbo alla quiete pubblica.

4. È vietato a chiunque molestare o catturare mammiferi, uccelli e la fauna minore, sia che si tratti di soggetti adulti, di uova o larve, o danneggiare gli habitat da cui dipende la loro sopravvivenza (incluso il divieto di alterare la posizione di barriere o strutture atte a favorire la vita e lo sviluppo delle specie presenti), fatte salve le attività consentite dalla vigente legislazione, nazionale e regionale, di settore e dalle normative sanitarie. È inoltre vietato il rilascio in ambiente di animali, domestici o selvatici.

5. Gli interventi di disinfestazione non devono nuocere in alcun modo alle specie animali non bersaglio. Ai privati è vietato spargere veleni e/o posizionare sostanze tossiche o comunque nocive per gli animali, ivi compresi insetti e aracnidi, in aree aperte al pubblico ovvero nelle parti comuni dei condomini. Le operazioni di disinfestazione potranno essere effettuate unicamente da imprese specializzate nel settore, nell'ambito delle vigenti norme di settore. Qualora sia ipotizzata la contaminazione di un determinato sito, il Sindaco ai fini della tutela della salute pubblica e dell'ambiente emana i conseguenti provvedimenti di temporaneo divieto di accesso all'area e con ordinanza prescriverà la bonifica del terreno, che dovrà essere segnalata con idonea cartellonistica per il periodo ritenuto necessario.

6. È consentito l'accesso ai mezzi di trasporto pubblico nonché ad uffici pubblici ed esercizi commerciali, da parte degli animali. Il proprietario o avente titolo potrà escludere la permanenza degli animali unicamente in relazione alle dimensioni dei locali, alla presenza di beni facilmente frangibili ovvero per tutelare l'igiene degli alimenti e/o le attrezzature presenti. È facoltà del medesimo titolare imporre l'uso della museruola, mentre è obbligatorio l'utilizzo di un guinzaglio per i cani o di un trasportino per i gatti o altri animali di piccola taglia.

7. Salvo pregiudizio dell'eventuale azione penale, qualora il fatto rappresenti ipotesi di reato, chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa di una somma da euro 75,00 a euro 450,00 (pagamento in misura ridotta pari a euro 150,00).

Articolo 24

Tutela, detenzione e trasporto degli animali domestici-CANI

Attività motoria e rapporti sociali

1. Chi custodisce un cane dovrà provvedere a consentirgli, ogni giorno, l'opportuna attività motoria.

2. I cani custoditi in appartamento in box o recinti con spazio all'aperto devono poter effettuare regolari uscite giornaliere. Tale obbligo non sussiste qualora il recinto abbia una superficie di almeno 50 mq.

3. È vietato custodire cani all'esterno sprovvisti di un idoneo riparo. In particolare, la cuccia dovrà essere adeguata alle dimensioni dell'animale, sufficientemente coibentata e dovrà avere il tetto impermeabilizzato; dovrà essere chiusa su tre lati ed essere rialzata da terra; non dovrà infine essere umida, né posta in luoghi soggetti a ristagno d'acqua, ovvero in ambienti che possano risultare nocivi per la salute dell'animale.

4. Ove siano custoditi cani, è fatto obbligo al proprietario e/o al detentore di segnalarne la presenza con cartelli ben visibili collocati al limite esterno della proprietà.

5. È vietato tenere i cani in isolamento e in condizioni che rendono impossibile il controllo quotidiano del loro stato di salute o privarli dei necessari contatti sociali tipici della loro specie.

6. Si richiamano le disposizioni sanzionatorie previste dall'art. 122 della Legge Regionale 33/2009.

Art. 25

Divieto di detenzione a catena

1. È vietato detenere cani legati o a catena.
2. Salvo che il fatto non sia sanzionato da altre disposizioni di legge, l'inottemperanza alle disposizioni del presente articolo comporta la sanzione amministrativa di una somma da euro 100,00 ad euro 300,00.

Articolo 26

Requisiti dei ricoveri

1. I cani devono essere custoditi in strutture idonee dal punto di vista igienico-sanitario, atte a garantire un'adeguata contenzione dell'animale e a soddisfare le esigenze psicofisiche dello stesso. Il box, opportunamente inclinato per il drenaggio, deve essere adeguato alla taglia del cane, permettergli un abbondante e fisiologico movimento, deve avere una parte ombreggiata, pavimentazione, almeno in parte, in materiale non assorbibile (piastrelle, cemento) antisdrucciolo, non devono esservi ristagni di liquidi: le feci devono essere asportate quotidianamente. Il box deve essere riparato da correnti d'aria ed avere una recinzione sufficientemente alta in relazione alla contenzione dell'animale. Il ricovero, obbligatorio (cuccia), deve essere dimensionato alla taglia e alle caratteristiche della razza del cane, al fine di garantire un adeguato comfort e riparo dalle intemperie.

Articolo 27

Accesso ai giardini, parchi ed aree pubbliche aperte

1. Il proprietario e/o detentore di un cane è sempre responsabile del benessere, del controllo e della conduzione dell'animale e risponde, sia civilmente che penalmente, dei danni o lesioni a persone, animali e cose provocati dall'animale stesso.
2. Ai fini della prevenzione dei danni o lesioni a persone, animali o cose il proprietario e/o detentore di un cane deve adottare le seguenti misure:
 - a) Utilizzare sempre il guinzaglio durante la conduzione dell'animale nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico, fatte salve le apposite aree per cani individuate dal Comune (sgambatoio).

- b) Portare con sé una museruola, rigida o morbida, da applicare al cane in caso di pericolo per l'incolumità delle persone e in situazioni particolarmente affollate.
3. In tutte le aree appositamente delimitate, attrezzate e segnalate per il gioco dei bambini è vietata la circolazione dei cani e di animali domestici in genere, al fine di preservare tali spazi per mantenere condizioni igienico-sanitarie ottimali.
4. Possono essere tenuti senza guinzaglio e museruola i cani da guardia, soltanto entro i limiti dei luoghi da sorvegliare purché non aperti al pubblico, i cani da pastore e quelli da caccia quando vengono utilizzati per la guardia delle greggi e per la caccia, nonché i cani delle forze armate e delle forze di polizia quando sono utilizzati per il servizio.
5. È fatto divieto di affidare i cani a persone che per età o condizione fisica siano incapaci di garantire idonea custodia dell'animale stesso. Il proprietario e/o detentore dell'animale è comunque responsabile civilmente, penalmente e amministrativamente di ogni azione del cane.
6. Chiunque non ottempera alle disposizioni di cui ai commi 2 e 4 è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa da euro 50,00 ad euro 300,00 salvo che il fatto non sia sanzionato da altre disposizioni di legge. Chiunque non ottempera alle disposizioni del presente articolo è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa da euro 50,00 ad euro 300,00.

Articolo 28

Aree e percorsi destinati ai cani (sgambatoio).

1. Negli spazi a loro destinati i cani possono muoversi, correre e giocare liberamente, senza guinzaglio sotto la vigilante responsabilità degli accompagnatori, in modo da non determinare danni ad altri cani, alle persone, alle piante o alle strutture presenti nonché dotarli di museruola per le specie di indole morsicatoria.
2. All'interno dello sgambatoio devono essere inoltre osservate le seguenti norme comportamentali:
- a) obbligo di asportare le eventuali deiezioni solide, porle in sacchetti impermeabili e smaltire negli appositi contenitori;
 - b) divieto di introdurre giochi e cibo per cani;
 - c) obbligo di limitare l'abbaiare eccessivo del proprio cane per non disturbare il vicinato, nel qual caso fare uscire l'animale dall'area;
 - d) divieto di accesso ai cani privi di protezione antiparassitaria, in calore o malati;
 - e) divieto di accesso dalle ore 22:00 alle ore 07:00.

3. Salvo che il fatto non sia sanzionato da altre disposizioni di legge, chiunque non ottempera alle disposizioni del presente articolo è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa da euro 50,00 ad euro 300,00.

Articolo 29

Obbligo di raccolta delle deiezioni

1. I proprietari e/o detentori a qualsiasi titolo dei cani, hanno l'obbligo di raccogliere le deiezioni prodotte dagli stessi sul suolo pubblico, in modo da mantenere e preservare lo stato di igiene e decoro del luogo.
2. L'obbligo di cui al presente articolo sussiste per qualsiasi area pubblica o di uso pubblico dell'intero territorio Comunale, comprese le aree di sguinzagliamento cani di cui al precedente articolo.
3. I proprietari e/o detentori di cani che si trovino su area pubblica o di uso pubblico hanno l'obbligo di essere muniti di apposita paletta o sacchetto o altro idoneo strumento per una igienica raccolta o rimozione delle deiezioni. Questa norma non si applica agli animali che accompagnano i non vedenti o portatori di handicap impossibilitati alla effettuazione della raccolta delle feci.
4. I proprietari sono altresì obbligati a depositare le deiezioni, introdotte in idonei involucri o sacchetti chiusi, nei cestini portarifiuti o appositi contenitori dedicati alla raccolta delle deiezioni.
5. Salvo che il fatto non sia sanzionato da altre disposizioni di legge, chiunque non ottempera alle disposizioni del presente articolo è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa da euro 100,00 ad euro 600,00.

Articolo 30

Tutela della quiete pubblica

1. Ai fini della tutela della quiete pubblica è fatto obbligo, ai proprietari e/o detentori di cani, di mettere in atto tutti gli accorgimenti utili ad impedire l'abbaiare prolungato dell'animale, onde evitare emissioni acustiche moleste per la cittadinanza.
2. Salvo che il fatto non sia sanzionato da altre disposizioni di legge, l'inottemperanza alle disposizioni del presente articolo comporta la sanzione amministrativa di una somma da euro 100,00 ad euro 300,00.

Articolo 31

Anagrafe canina, metodi di riconoscimento

1. I proprietari e/o detentori a qualsiasi titolo di cani debbono procedere all'identificazione con microchip ed alla loro iscrizione all'anagrafe canina regionale ai sensi della Legge 33/09 entro 15 giorni dal possesso o entro 30 giorni dalla nascita o comunque prima della loro cessione. I cani, ed in genere gli animali di uso domestico, ai fini della vigilanza sanitaria, devono essere denunciati dai proprietari o detentori, ai competenti uffici; gli stessi devono essere sottoposti al trattamento profilattico previsto dalla legge in materia, con obbligo di detenere ed annotare le vaccinazioni eseguite sul "libretto sanitario" all'uopo previsto
2. È obbligatorio sottoporre il cane, che non sia provvisto di tatuaggio leggibile, all'inserimento del microchip.
3. Le variazioni di domicilio e/o di proprietà ed il decesso del cane dovranno essere comunicati al Servizio Veterinario dell'ATS. - Dipartimento Veterinario e Sicurezza degli Alimenti di Origine Animale competente.
4. I cani vaganti, fatte salve le contestazioni per le violazioni accertate nei confronti dei proprietari e/o detentori, vengono catturati ed affidati a canile convenzionato. I proprietari e/o detentori degli animali catturati vengono prontamente avvertiti a cura della Polizia Locale o del canile convenzionato; agli stessi sono addebitate le relative spese di recupero e custodia. Trascorso inutilmente il termine di legge previsto di 60 (sessanta) giorni senza che il proprietario o altro avente titolo reclami la restituzione, i cani accalappiati possono essere adottati da privati, oppure devoluti ad associazioni protezionistiche.
5. I cani custoditi in stabili condominiali, abitazioni, fabbricati o giardini devono essere opportunamente tenuti in condizioni da non recare disturbo alla quiete pubblica o molestia alle persone, come la caduta di escrementi o urina, peli o altro sui balconi e ambienti sottostanti e negli spazi ad uso comune. Qualora l'animale abbia accesso a giardini e/o aree esterne, è obbligatorio per il detentore segnalarne la presenza con apposito cartello. Inoltre, ricorrendo quest'ultima ipotesi, la recinzione dovrà essere strutturata in maniera tale da impedire all'animale di sporgere il muso oltre i confini potendo procurare danni o ferite a sé stesso ovvero a terzi.
6. I proprietari dei cani hanno l'onere di operare affinché il proprio cane non girovagli senza accompagnatore per le pubbliche vie, ovvero scappi incustodito dal luogo ove viene detenuto.
7. Salvo pregiudizio dell'eventuale azione penale, qualora il fatto rappresenti ipotesi di reato, chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa di una somma da euro 50,00 a euro 350,00 (pagamento in misura ridotta pari a euro 100,00).

Articolo 32

Detenzione e circolazione di altri animali

1. È vietato far transitare nel territorio comunale mandrie e greggi, anche se ammaestrati, senza preventiva autorizzazione,
2. È inoltre parimenti vietato condurre al pascolo il bestiame:
 - a) in orario notturno (20:00 - 08:00);
 - b) lungo cigli e scarpate, o altri luoghi pericolosi;
 - c) privo di custodia, o accompagnato da personale inesperto e che si dimostri incapace di governarlo.
3. Gli animali pericolosi, non domestici, anche se ammaestrati, non possono essere introdotti sul territorio comunale, se non mediante adeguate precauzioni, volte ad impedire la fuga e qualsiasi pericolo di danno alle persone.
4. È vietata, per le vie cittadine, la circolazione di animali pericolosi, non rinchiusi in apposite gabbie. Nel centro abitato e sulle strade di grande comunicazione è vietata l'equitazione. È vietato, altresì, lasciar vagare ed abbandonare qualsiasi specie di animali su
5. I gatti che vivano in stato di libertà sono protetti ed è vietato maltrattarli o allontanarli dal loro habitat. I privati e le associazioni possono, previo accordo di collaborazione con il Comune e d'intesa con le A.T.S., gestire le colonie feline (art. 111 L.R. 33/2019). È vietato a chiunque ostacolare l'attività di gestione di una colonia felina, disturbare gli animali specie durante l'alimentazione, spostare gli animali o asportare o danneggiare i manufatti e gli altri oggetti utilizzati per la cura degli animali, fatte salve situazioni di immediato pericolo per la sicurezza pubblica o a rischio di creare gravi inconvenienti igienico-sanitari da segnalare immediatamente per iscritto al Comune.
6. Salvo pregiudizio dell'eventuale azione penale, qualora il fatto rappresenti ipotesi di reato, chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa di una somma da euro 50,00 a euro 350,00 (pagamento in misura ridotta pari a euro 100,00)

Articolo 33

Nidificazioni dei colombi

1. Negli edifici e nelle aree, pubbliche o private, dove si possono verificare nidificazioni o stabulazioni di colombi O SIMILARI tali da creare condizioni favorevoli ad una loro rapida proliferazione, in contrasto con l'equilibrio dell'ecosistema urbano e con la visibilità della città, nel rispetto del benessere degli animali dovranno essere attuati, a cura dei proprietari e/o dei responsabili dei medesimi edifici o aree, i seguenti interventi:

- a) pulizia e disinfezione delle superfici necessari al ripristino delle condizioni igieniche;
- b) interventi di tipo meccanico, strutturate o tutti quegli accorgimenti idonei a mantenere condizioni sfavorevoli alla nidificazione ed allo stanziamento dei colombi (dissuasori anti stazionamento, occlusioni, reti di protezione, repellenti visivi, ecc.).

2. È fatto divieto a chiunque, salva autorizzazione ai fini sanitari e scientifici, di alimentare piccioni e altri volatili selvatici in ambito urbano, in particolare gettando sul suolo granaglie, sostanze di scarto e avanzi alimentari.

3. L'uso di dissuasori meccanici di appoggio per uccelli è consentito purché le loro caratteristiche siano tali da non provocare lesioni agli animali. È vietato l'uso di reti anti-uccelli.

4. Nel caso di interventi edilizi su edifici esistenti di qualsiasi tipologia prevista nelle definizioni di cui al comma precedente, effettuati durante il periodo riproduttivo delle tre specie (Rondone comune da 25 marzo al 30 luglio; Rondone pallido e Rondone maggiore dal 25 marzo al 30 settembre, Falco Grillaio), in base a quanto previsto dalla L. 157/92 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), art. 21, dovranno essere salvaguardati non solo i nidi ma anche i nidiacei e gli adulti in cova presenti.

5. Salvo pregiudizio dell'eventuale azione penale, qualora il fatto rappresenti ipotesi di reato, chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa di una somma da euro 50,00 a euro 350,00 (pagamento in misura ridotta pari a euro 100,00).

Capo II

Tutela delle aree verdi

Articolo 34

Finalità e ambito di applicazione

1. Le norme seguenti perseguono lo scopo di tutelare l'aspetto ornamentale, paesaggistico e biologico delle aree verdi e assicurarne un'adeguata fruizione. Esse si applicano alle aree verdi di proprietà comunale di seguito elencate:

- a) parchi comunali e aree cani, nonché aree incolte in genere;
- b) campi gioco;
- c) alberate stradali;
- d) aree di pertinenza di servizi pubblici (scuole, uffici comunali, ecc.);
- e) aiuole di arredo urbano;
- f) parchi privati aperti con convenzione per uso pubblico;
- g) aree di forestazione urbana.

2. Ogni cittadino è tenuto a rispettare le aree verdi definite al precedente comma e i manufatti su di esse esistenti. Ogni cittadino è, inoltre, tenuto a rispettare gli altri frequentatori, evitando di tenere comportamenti e di svolgere attività che possano impedire il normale uso del verde.

3. Ogni cittadino è responsabile dei danni di qualsiasi natura arrecati personalmente o da persone a lui affidate o da animali o cose di cui abbia la custodia, ed è tenuto al risarcimento dei danni stessi.

Articolo 35

Fruibilità degli spazi

1. Il verde pubblico è fruibile dalla generalità dei cittadini, in permanenza, fatte salve le limitazioni contenute nel presente Regolamento. parchi, i giardini e in generale tutte le aree verdi, recintate sono aperte al pubblico.

Articolo 36

Attività consentite

1. Le aree verdi sono a disposizione dei cittadini per lo svolgimento di attività fisico-motorie e sociali, il riposo, lo studio e l'osservazione della natura.
2. Tutte le attività sono consentite, purché non disturbino gli altri frequentatori e non danneggino l'ambiente naturale e i manufatti, sempre tenendo conto delle specifiche funzioni di ciascuna area verde.
3. L'Amministrazione Comunale tramite i propri organi di vigilanza, tramite la forza pubblica, può ordinare la sospensione immediata delle attività che arrecano disturbo e/o pericolo per i frequentatori o per l'ambiente naturale.
4. Le limitazioni d'uso contenute nei successivi articoli hanno l'unico scopo di tutelare il pacifico godimento dell'area da parte di ogni frequentatore, di tutelare la vegetazione e la fauna e di far sì che la funzione specifica di ogni area verde non venga snaturata da comportamenti con essa contrastanti.
5. Non sono consentite attività rumorose, che per la loro intensità e durata disturbino la quiete del luogo (salvo eventi e/o manifestazioni appositamente autorizzate).
6. È vietato in particolare l'uso degli strumenti musicali amplificati (salvo eventi e/o manifestazioni appositamente autorizzate).
7. Le apparecchiature a diffusione sonora possono essere ascoltate a un volume tale da non essere di disturbo agli altri frequentatori. Dopo le ore 22.00 sono vietati gli schiamazzi e l'uso delle apparecchiature menzionate se non ascoltate in cuffia (deroghe possono essere concesse in caso di eventi e/o manifestazioni appositamente autorizzate).
8. I rifiuti devono essere depositati negli appositi contenitori.
9. Non possono essere accatastati materiali di alcun genere al piede delle alberature stradali o comunque al piede degli alberi, con l'esclusione dei casi in cui siano predisposte adeguate pavimentazioni e protezioni dei tronchi e ('accatastamento sia temporaneo e autorizzato dall'Amministrazione Comunale per esigenze non risolvibili altrimenti).
10. Salvo pregiudizio dell'eventuale azione penale, qualora il fatto rappresenti ipotesi di reato, chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa di una somma da euro 25,00 a euro 250,00 (pagamento in misura ridotta pari a euro 50,00).

Articolo 37

Attività vietate

1. Ogni cittadino è tenuto a rispettare le aree verdi definite al presente Capo II, e i manufatti su di esse esistenti. Ogni cittadino è, inoltre, tenuto a rispettare gli altri frequentatori, evitando di tenere comportamenti e di svolgere attività che possano impedire il normale uso del verde.
2. È vietata la raccolta di fiori, frutti e qualsiasi parte della vegetazione, ad eccezione delle aree appositamente attrezzate e/o comunque all'uopo dedicate dall'Amministrazione comunale.
3. È vietata l'asportazione di terreno vegetale.
4. Sono vietate: la rimozione dei nidi, la cattura degli animali selvatici e la pesca, salvo ove autorizzata. Esclusivamente a scopi didattici, possono essere raccolti o catturati singoli esemplari della vegetazione e della fauna, con l'autorizzazione dell'Amministrazione Comunale fatte salve le disposizioni contenute nelle leggi in materia.
5. La raccolta di piante officinali, a scopi sociali, può essere parimenti effettuata a seguito di autorizzazione dell'Amministrazione Comunale.
6. È vietato appendere agli alberi e agli arbusti strutture di qualsiasi genere, comprese amache e cartelli segnaletici, nonché per lo stesso motivo essere infissi pali, picchetti o simili salvo per occasioni appositamente autorizzate.
7. È vietato calpestare le aiuole.
8. I tappeti erbosi sono di norma calpestabili dai pedoni, tranne che negli spazi in cui è specificatamente vietato con indicazioni in loco.
9. Le strutture e gli arredi presenti negli spazi verdi devono essere usati secondo la loro destinazione.
10. È vietato deturpare con vernici, affissioni o imbrattamenti di qualsiasi tipo gli alberi, i manufatti e le costruzioni.
11. Nelle aree verdi è vietato accendere fuochi e abbandonare mozziconi accesi.
12. Sono, inoltre, proibiti i fuochi artificiali, salvo specifica autorizzazione dell'Amministrazione Comunale.
13. Salvo pregiudizio dell'eventuale azione penale, qualora il fatto rappresenti ipotesi di reato, chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa di una somma da euro 50,00 a euro 300,00 (pagamento in misura ridotta pari a euro 100,00).

Articolo 38

Divieto di abbandono e mal conferimento di rifiuti

1. L'abbandono e il deposito incontrollato di rifiuti sul suolo e nel suolo del territorio comunale è severamente vietato. Così come l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee.
2. E' altresì vietato il mal conferimento di rifiuti su tutto il territorio comunale, ovvero depositare gli stessi all'interno di raccoglitori di diversa tipologia e/o conferire rifiuti domestici differenziati, ingombranti, carta, plastica, vetro, metalli e comunque qualsivoglia tipologia diversa da quelli indifferenziati, all'interno o nei pressi dei cestini pubblici.
3. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dal D. Lgs 152/06 e dal Regolamento Comunale per la gestione del "Ciclo dei Rifiuti", chiunque violi i divieti di cui ai commi 1 e 2 è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o smaltimento dei rifiuti e al ripristino dello stato dei luoghi oltre alla sanzione amministrativa di cui al comma 4.
4. Salvo pregiudizio dell'eventuale azione penale, qualora il fatto rappresenti ipotesi di reato, chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 ad euro 500,00 così come disposta dall'art. 7 bis del D. Lgs 267/2000. Ai sensi dell'art. 16 comma 2 della L. 689/81 con Delibera di Giunta Comunale è possibile stabilire un diverso importo del pagamento in misura ridotta.

Articolo 39

Circolazione dei veicoli

1. È vietato l'accesso dei veicoli motorizzati nelle aree verdi. La circolazione è consentita unicamente ai seguenti mezzi:
 - a) di sorveglianza e di soccorso, dei Vigili del Fuoco, della Polizia, dei Carabinieri e della Polizia Locale;
 - b) di servizio per lo svolgimento dei lavori di manutenzione e per l'esercizio delle funzioni di direzione e di controllo degli stessi;
 - c) di servizio per lo svolgimento delle manifestazioni autorizzate.
2. È altresì consentito l'accesso e la circolazione di motorini e scooter elettrici usate per il trasporto di portatori di handicap.
3. In casi particolari, per motivate esigenze, valutate dall'Amministrazione Comunale, possono essere rilasciati speciali permessi di transito di veicoli.
4. I mezzi autorizzati devono esporre contrassegno con riferimento all'autorizzazione e alla sua estensione in termini di spazio e di tempo.
5. Biciclette, monopattini o altri mezzi non motorizzati devono circolare esclusivamente sui sentieri e/o sulle vie, con l'eccezione, per tricicli, monopattini e veicoli giocattolo usati dai bimbi di età inferiore ai sei anni.

6. Salvo pregiudizio dell'eventuale azione penale, qualora il fatto rappresenti ipotesi di reato, chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa di una somma da euro 50,00 a euro 300,00 (pagamento in misura ridotta pari a euro 100,00). In caso di violazioni alle disposizioni del presente articolo il veicolo, qualora arrechi intralcio o pericolo per gli altri utenti, può essere rimosso con le modalità previste dal vigente codice della strada in materie di rimozione dei veicoli (art. 159 e 215 del D. Lgs. 30.04.1992, nr. 285 e s.m.i.)

Articolo 40

Aree gioco

1. In corrispondenza di tutte le aree appositamente attrezzate per il gioco dei bambini è vietata la circolazione dei cani e di animali domestici in genere.

2. In prossimità delle medesime aree, è fatto divieto:

- a) praticare attività ludiche utilizzando palle o palloni.
- b) impiegare attrezzature, ad estensione del braccio umano, che per caratteristiche costruttive o di utilizzo possano creare pericolo per l'incolumità altrui (a titolo esemplificativo: mazze da baseball, mazze da cricket ecc..).

3. Le attrezzature per il gioco devono essere usate solo dai bambini con età pari a quella indicata nell'apposita segnaletica, e comunque non superiore ai quattordici anni.

4. Salvo pregiudizio dell'eventuale azione penale, qualora il fatto rappresenti ipotesi di reato, chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa di una somma da euro 25,00 a euro 250,00 (pagamento in misura ridotta pari a euro 50,00).

TITOLO VI

SISTEMA SANZIONATORIO

E NORME FINALI

Articolo 41

Sistema sanzionatorio

1. La violazione di disposizioni del Regolamento è punita con la sanzione amministrativa per essa determinata, in via generale, nel Regolamento stesso e potrà essere adeguata alle mutate esigenze di carattere generale con provvedimento della Giunta Comunale nei modi e termini di cui all'art. 16, comma 2, della legge 689/81.
2. In tutte le ipotesi di violazioni contemplate dal presente regolamento è sempre ammesso ai sensi dell'art. 16 della legge 689/81, il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria entro il termine di 60 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione, secondo le modalità indicate nel verbale di contestazione.
3. Qualora alla violazione di norme di regolamento conseguano danni a beni comuni, l'autore della violazione, ferma restando la irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria per la accertata violazione, è tenuto al rimborso di tutte le spese occorrenti per il loro ripristino.
4. L'autorità competente a ricevere gli scritti difensivi, entro 30 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione, nonché competente ad irrogare definitivamente la sanzione è, ai sensi degli artt. 17 e 18 della legge 689/81, è il dirigente della Polizia Locale.

Articolo 42

Reiterazioni delle violazioni

1. In caso di reiterazione delle violazioni alle norme previste dal presente regolamento, quando queste stesse siano commesse da soggetti che esercitano la propria attività sulla base di titolo abilitativo rilasciato dal Comune o per effetto di segnalazione certificata di inizio attività, con ordinanza del responsabile del Settore comunale competente, viene disposta la sospensione dell'attività per un periodo da 1 a 3 giorni in relazione alla gravità della violazione.
2. Relativamente al concetto di reiterazione si tiene conto delle disposizioni di cui all'art. 8/bis della legge 689/81.
3. Gli effetti della reiterazione cessano di diritto, in ogni caso, se il provvedimento che accerta la precedente violazione è annullato.

Articolo 43
Sanzioni accessorie

1. Sanzione accessoria dell'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi ed obbligo di sospendere o cessare una determinata attività. Qualora dall'accertamento di violazioni di norme del presente regolamento si riscontri l'esigenza di far fronte a situazioni tali da necessitare l'urgente rimessa in pristino dello stato dei luoghi, la sospensione o la cessazione di un'attività, l'Agente accertatore ne fa menzione nel verbale di contestazione. Questi obblighi, quando le circostanze lo esigano e comunque ove possibile, devono essere adempiuti immediatamente e, qualora il trasgressore non adempia, il Comune può provvedere d'Ufficio con addebito delle eventuali relative spese sostenute. Negli altri residuali casi ove non sia possibile adempiere immediatamente a tali obblighi, il trasgressore dovrà provvedere nel termine di 10 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione, decorsi inutilmente i quali il Comune può provvedere d'Ufficio con addebito delle eventuali relative spese sostenute.
2. In ottemperanza a quanto previsto dagli artt. 13, 19 e 20 della L. 689/81, gli ufficiali ed agenti, all'atto dell'accertamento dell'infrazione, possono procedere al sequestro cautelare delle cose che servono o furono destinate a commettere l'infrazione e delle cose che ne sono il prodotto, sempre che le cose stesse appartengano ad una delle persone cui è ingiunto il pagamento.
3. Le cose sequestrate sono custodite presso i luoghi e con le modalità indicate nel verbale di accertamento e contestazione/notificazione della violazione.
4. il verbale di sequestro deve essere trasmesso sollecitamente all'autorità competente che dispone con ordinanza / ingiunzione la confisca delle cose sequestrate
5. Quando siano trascorsi i termini previsti dagli artt. 18, 19 e 20, della L. 689/81, le cose oggetto della confisca possono essere vendute. Il prezzo di vendita serve alla soddisfazione della sanzione pecuniaria, se questa non è stata soddisfatta, nonché delle spese di trasporto e di custodia delle stesse. Il residuo eventuale è restituito all'avente diritto. In luogo della vendita è possibile disporre la distruzione ovvero la devoluzione a enti o istituti di beneficenza.
6. In ogni caso, l'inadempimento agli obblighi di ripristino dello stato dei luoghi e di sospensione o cessazione di una determinata attività previsti dalle norme del presente regolamento, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di euro 100

TITOLO VII

NORME FINALI

Articolo 44 Rinvio

1 Per quanto non è previsto nel presente Regolamento, si applica quanto previsto dalle disposizioni normative vigenti. Per la disciplina di rinvio si fa riferimento alla normativa vigente tempo per tempo senza la necessità di modificare formalmente il presente regolamento.

Articolo 45 Abrogazioni ed entrata in vigore

2 È abrogata ogni altra norma che, contenuta in regolamenti ed ordinanze comunali precedenti all'entrata in vigore del presente regolamento, sia in contrasto con lo stesso, fatte salve le ordinanze sindacali emesse in forza degli artt. 50 e 54 del D.lgs. 18.08.2000, n. 267.